



COMUNE DI ALÌ TERME

PROVINCIA DI MESSINA

AREA TECNICA

Reg. Gen.
Prot. N° 844/12

DETERMINAZIONE N° 271/T DEL 09/11/2012

OGGETTO: *Lavori di costruzione di una palestra coperta (campo polivalente coperto). Conferimento incarico per lo studio geologico-tecnico. CIG ZB307170B5.*

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso che al fine di procedere alla realizzazione dei lavori in oggetto indicati occorre conferire l'incarico per lo studio geologico-tecnico;

Considerato che l'Ufficio Tecnico Comunale non può assumere detto incarico stante che non dispone di un tecnico geologo, per come si evince dalla dichiarazione in atti;

Dato atto che l'incarico in oggetto sostituisce l'incarico già conferito al dott. geol. Antonino Savoca giusta determinazione n° 391/T del 16/12/2010 per lo studio geologico-tecnico dei lavori di completamento della costruzione della scuola media inferiore – riguardante la realizzazione della palestra scolastica – poiché detta opera non viene più realizzata in quanto sostituita dalla nuova programmazione che prevede la "Costruzione di una palestra coperta (campo polivalente coperto)" – CUP F49B11000100006;

Che con Delibera del Consiglio Comunale n° 36 del 18/09/2007, avente natura regolamentare, è stato stabilito, in applicazione dell'art. 125, comma 11, del D.L.vo n° 163 del 12/04/2006, che possono essere acquisibili in economia e quindi affidati a professionisti singoli o associati di fiducia, i servizi tecnici di architettura, ingegneria e connessi, se di valore inferiore ad € 20.000,00 oltre I.V.A. ed oneri accessori;

Accertato che l'incarico di che trattasi rientra nella casistica sopra descritta;

Che dunque, all'uopo, può essere incaricato il citato libero professionista dott. geol. Antonino Savoca con studio tecnico in Furci Siculo, idoneo allo svolgimento delle prestazioni di cui in oggetto;

Visto lo schema di disciplinare di incarico da sottoscrivere tra le parti nel quale è previsto che l'onorario dovuto per l'espletamento delle prestazioni professionali sarà soggetto ad una riduzione concordata del 6,02%;

Che l'importo della prestazione di che trattasi, a base d'asta, ammonta ad € 4.193,05, oltre IVA ed oneri fiscali;

Che sulla scorta del suddetto ribasso pari al 6,02% negoziato tra il Responsabile del Procedimento ed il citato professionista, il corrispettivo dell'incarico in parola ammonta a netti € 3.940,63 oltre I.V.A. ed oneri fiscali;

Accertato che l'onere economico relativo graverà a carico del bilancio comunale;

Considerato che col presente incarico si procede alla revoca dell'incarico di cui alla citata determinazione n° 391/T del 16/12/2010 col conseguente annullamento del relativo disciplinare stipulato tra le parti in data 21/12/2010 attinente lo studio geologico-tecnico dei lavori di completamento della costruzione della scuola media inferiore, per quanto sopra esposto;

Visti il D.L.vo 12/4/2006 n° 163 e la L.R. 12 luglio 2011, n° 12;


Visto l'art. 51, comma 3°, della legge 08/06/1990, n° 142, così come modificato dall'art.

6 della legge 15/05/1997, n° 127, recepita da ultimo nella Regione Siciliana con l'art. 2, comma 3°, della l.r. 07/09/98, n° 23;

Vista la determinazione Sindacale n° 13 del 4/7/2003, con la quale sono state attribuite le funzioni gestionali di cui alla sopra citata normativa,

DETERMINA

- 1) Affidare, per i motivi esposti in narrativa, al libero professionista Dott. Geologo Antonino Savoca da Furci Siculo, l'incarico per lo studio geologico-tecnico dei lavori di costruzione di una palestra coperta (campo polivalente coperto) - CUP F49B11000100006 - CIG ZB307170B5.
- 2) Revocare, per quanto esposto in narrativa che qui si intende riportato, l'incarico già conferito al medesimo professionista giusta determinazione n° 391/T del 16/12/2010, dando atto del conseguente annullamento del relativo disciplinare stipulato tra le parti in data 21/12/2010 attinente lo studio geologico-tecnico dei lavori di completamento della costruzione della scuola media.
- 3) Impegnare l'onere economico, derivante dal presente incarico, ammontante a complessivi € 4.863,52 compresi I.V.A. e oneri per Cassa previdenziale professionale, imputando la spesa all'intervento di cui all'attestazione finanziaria allegata.
- 4) Approvare l'allegato schema di disciplinare, da stipularsi tra questo Comune ed il professionista incaricato, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(Geom. Aldo Barbera)

VISTO per la regolarità contabile del responsabile dei servizi finanziari ai sensi dell'art. 55, comma 5, della legge n° 142/90, introdotto dall'art. 6, comma 11, della legge n° 127/97, come recepito dalla l.r. n° 23/98. *20/12/12*

All Terme, _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
(Rag. Carmelo Carella)



La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale online al n° 2630

dal 16/11/2012 al 30/11/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott. Giuseppe Faraci)

All Terme, _____



1 DIC. 2012

COMUNE DI ALI TERME
(Provincia di Messina)

**SCHEMA DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO PER LO STUDIO GEOLOGICO-TECNICO
DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA PALESTRA COPERTA (CAMPO POLIVALENTE COPERTO).**

Art. 1

Il Comune di Ali Terme e per esso il Responsabile dell'Area Tecnica _____ che d'ora in poi sarà indicato semplicemente "l'Amministrazione", affida al Dott. Geologo Antonino Savoca nato a _____ il _____, residente a Furci Siculo in via _____, CF _____, P. IVA _____, iscritto all'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia al n. 1299 l'incarico relativo allo studio geologico-tecnico dei lavori di **"Costruzione di una palestra coperta (Campo polivalente coperto)"** – CUP F49B11000100006 – CIG ZB307170B5.

Art. 2

Il presente incarico sostituisce quello conferito giusta determinazione n° 391/T del 16/12/2010 per lo studio geologico-tecnico dei lavori di completamento della costruzione della scuola media inferiore, poiché detta opera non viene più realizzata in quanto sostituita dalla nuova programmazione che prevede la "Costruzione di una palestra coperta (campo polivalente coperto)". Pertanto viene annullato, e col presente atto sostituito, il disciplinare stipulato tra le parti in data 21/12/2010.

Art. 3

La prestazione professionale per l'adempimento dell'incarico comprende lo studio geologico completo mediante la redazione degli elaborati prescritti dal D.P.R. n° 207/2010 che faranno parte del progetto definitivo e del progetto esecutivo; sono ricomprese nell'incarico le prestazioni già rese col precedente incarico ma non liquidate quali la programmazione della campagna di indagini geognostiche, il computo metrico della campagna di indagini geognostiche, il capitolato d'appalto per indagini geognostiche, la direzione lavori di carattere geologico, l'assistenza ai collaudi e la liquidazione, tutte le prestazioni previste dall'art. 26 del D.M. 18 novembre 1971 ed escluso quanto espresso per specifica volontà dell'Amministrazione. La prestazione professionale inoltre comprenderà quant'altro occorre, per le relative competenze, al fine dell'approvazione del progetto da parte degli enti competenti.

Art. 4

Il professionista svolgerà l'incarico secondo le esigenze e le direttive dell'Amministrazione. Esso resta obbligato alla rigorosa osservanza delle norme del D.P.R. 5/10/2010, n° 207. Devono, altresì, essere osservate tutte le norme prescritte da decreti e circolari specificatamente in materia di prestazioni oggetto della presente convenzione, ed in particolare quelle contenute nel decreto ministeriale 14 gennaio 2008 e successive modifiche ed integrazioni, concernente "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni", e quelle relative alla ricerca e coltivazione delle sostanze minerali di cui alla legge regionale 1 ottobre 1956, n. 54 e successiva legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127. Sia nello studio che nella sua compilazione, il progetto dovrà essere sviluppato in tutti i suoi particolari ed allegati, giusta le norme di cui al citato D.P.R. 207/2010 ed in base alle altre disposizioni che impartirà in proposito l'Amministrazione.

Art. 5

Il professionista dovrà presentare, nel termine di giorni 30 dalla stipula del presente disciplinare lo studio geologico tecnico completo di tutti gli elaborati prescritti dalle citate normative in originale e n° 4 copie.

Si incarica lo stesso, a completare gli eventuali ulteriori adempimenti necessari (geologici e geotecnici) previsti dalla vigente legislazione e nel progetto relativo.

Qualora la presentazione di tutti gli elaborati del progetto venisse ritardata oltre il termine sopra stabilito, sarà applicata una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo che sarà trattenuta sul saldo del compenso. Nel caso che il ritardo ecceda i giorni 30, l'Amministrazione resterà libera da ogni impegno verso il professionista inadempiente,

senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta per onorari e/o rimborso spese relativi al progetto.

Art. 6

Il professionista si obbliga ad introdurre nello studio geologico e nel programma delle indagini, anche se già elaborati e presentati, tutte le modifiche, correzioni, adeguamenti, sostituzioni e aggiornamenti di tavole ed allegati che si rendessero necessari, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, per la definitiva approvazione del progetto stesso da parte degli uffici ad enti competenti, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi. Il professionista provvederà a quanto sopra entro un tempo massimo ad 1/10 di quello stabilito per la compilazione del progetto di massima (punto a, art. 4) ed 1/10 di quello stabilito per la compilazione del programma dettagliato (punto b, art. 4), decorrente dalla data in cui saranno allo stesso tempo impartite le relative istruzioni, salvo eventuali proroghe che potranno essere concesse, caso per caso, per motivi indipendenti dalla volontà dello stesso. Per il ritardo oltre i termini sopra stabiliti, sarà applicata una penale di importo pari ad 1/10 di quella fissata all'art. 4 rispettivamente per la presentazione del progetto di massima e del programma dettagliato.

Art. 7

I prezzi unitari delle categorie di lavoro previste in progetto saranno quelli del prezzario regionale, di cui all'art. 31 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35 e successive eventuali modifiche ed integrazioni, vigenti alla data di presentazione del progetto di cui all'art. 4. Per le categorie di opere non contemplate nel suddetto prezzario o per eventuali scostamenti di prezzi, resi indispensabili da obiettive ragioni, i relativi prezzi unitari dovranno essere giustificati con apposite analisi i cui costi elementari saranno quelli di mercato corrente alla medesima data di presentazione del programma dettagliato delle indagini.

Art. 8

Per l'esecuzione delle eventuali ulteriori indagini geognostiche e geotecniche, l'Amministrazione affida direttamente al professionista il compito di acquisire tali indagini. Questi resta obbligato a comunicare all'amministrazione committente il normativo delle ditte e dei prestatori di servizi da lui incaricati. Nel caso in cui l'Amministrazione scelga modalità diverse di affidamento delle indagini, il professionista fornirà l'elenco delle ditte, laboratori e istituti che a suo avviso sono i più qualificati nel settore e l'assistenza tecnica per la predisposizione dei disciplinari degli incarichi da commettere.

Art. 9

Ai fini dell'incarico conferito con la presente convenzione, il professionista, oltre alla redazione dello studio geologico occorrente per il progetto definitivo ed esecutivo e del programma dettagliato delle indagini, è tenuto alla redazione dello studio geologico per la progettazione esecutiva e a fornire le seguenti altre prestazioni:

- a) la direzione dei lavori geognostici in sito ed in laboratorio con accertamento della loro regolare esecuzione;
- b) l'elaborazione dei dati derivanti dalle prospezioni in sito e dalle analisi e prove geotecniche in laboratorio;
- c) la relazione geologica relativa al progetto esecutivo contenente lo studio di dettaglio sulla situazione morfologica dell'area, sulla natura del sottosuolo e sulle caratteristiche tecniche dei terreni, desunte dalla correlazione delle indagini e delle prove effettuate, e sulla situazione idrogeologica del sottosuolo; nonché tutti quegli altri elementi e dati relativi a problemi di natura geologica che, caso per caso, possono dare maggiore completezza all'incarico ricevuto, in relazione anche alle soluzioni che dovranno, successivamente, essere adottate in sede di redazione del progetto dell'opera.

La relazione geologica sarà corredata da schizzi, disegni e grafici in scala e numero adeguato a meglio illustrare le parti;

d) il professionista nel corso dei lavori di realizzazione dell'opera a supporto della quale è stato redatto lo studio geologico di cui al presente incarico dovrà effettuare le seguenti ulteriori prestazioni:

- controlli e verifiche in corso d'opera eventualmente prescritti dal decreto ministeriale 14/11/2008;
- direzione sotto l'aspetto geologico dei lavori di costruzione dell'opera con visite periodiche al cantiere nel numero necessario ad esclusivo giudizio del professionista, emanando, ove necessario, in collaborazione con la direzione lavori dell'opera progettata, le disposizioni e gli ordini per l'attuazione della relativa parte geologica nelle varie fasi esecutive, sorvegliandone la buona riuscita;
- l'assistenza ai collaudi e liquidazioni dei lavori di carattere geognostico e analisi e prove di laboratorio geotecnico.

La presentazione da parte del professionista della relazione geologica conclusiva, corredata dei relativi elaborati, dovrà avvenire nel termine di trenta giorni, dalla data di completamento dei lavori geognostici in sito ed in laboratorio. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione della suddetta relazione geologica conclusiva sarà applicata una penale

di € 50,00, che sarà trattenuta sul saldo del compenso.

Art. 10

L'onorario per le prestazioni rese dal professionista nell'adempimento dell'incarico di cui alla presente convenzione è determinato in complessivi € 3.940,63 (euro tremilanovecentoquaranta/63), al netto della riduzione negoziata del 6,02% (seivirgolazeroduepercento).

L'onorario come sopra stabilito è comprensivo del rimborso delle spese e dei compensi accessori.

Nel caso di risoluzione o rescissione, a termine delle vigenti disposizioni, dei contratti di appalto dei lavori per lo studio geologico, spetterà al professionista un'aliquota dell'onorario dovuto, da commisurarsi all'importo complessivo dei lavori eseguiti con l'incremento del 25% per incarico parziale (purché l'importo non superi le competenze per incarico totale), se trattasi di prestazioni compensate a percentuale o un onorario calcolato sulla base delle effettive prestazioni rese se esso va computato a vacanza, a discrezione o a quantità.

Nessun compenso o indennizzo, oltre quelli a lui spettanti per la redazione del progetto di cui agli articoli precedenti sarà corrisposto al professionista, nel caso che i lavori dallo stesso progettati per qualsiasi motivo non abbiano comunque inizio. Il recesso dall'incarico da parte del professionista nella fase di redazione del progetto per i sondaggi geognostici comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese salvo l'eventuale rivalsa dell'Amministrazione per i danni provocati. In caso di recesso volontario dall'incarico nella fase di direzione dei lavori di carattere geologico, sarà corrisposto al professionista l'onorario ed il rimborso spese per la sola progettazione senza incremento per incarico parziale. Ove il recesso dall'incarico di direzione dei lavori fosse dovuto a gravi e giustificati motivi, sarà corrisposto al professionista l'onorario ed il rimborso spese per la progettazione più le competenze per la prestazione parziale di direzione dei lavori, il tutto senza maggiorazioni per incarico parziale. Il recesso dell'incarico di direzione dei sondaggi geognostici prima dell'appalto di detti lavori, comporta la corresponsione dell'onorario e rimborso spese per la progettazione con la penale del 25% sull'importo complessivo delle competenze.

Art. 11

Le spese vive di viaggio, di vitto, di alloggio per il tempo passato fuori ufficio dal professionista e dal suo personale d'aiuto, per qualsiasi motivo attinente le prestazioni di cui alla presente convenzione, nonché le altre spese di qualunque natura incontrate, sono ricomprese nell'importo dell'onorario di cui al precedente art. 10.

Art. 12

Il professionista dovrà eseguire personalmente l'incarico assunto; può, tuttavia, in caso di necessità, avvalersi, a norma dell'art. 5 del decreto ministeriale 18 novembre 1971, previa autorizzazione dell'Amministrazione, dell'opera di collaboratori di concetto e di ausiliari sotto la propria direzione e responsabilità. L'onorario e le spese, effettivamente sostenute e documentate, per le prestazioni di detti collaboratori ed ausiliari sono a carico dell'Amministrazione nel caso in cui l'onorario del professionista è determinato a vacanza, indipendentemente dalle competenze dello stesso. Sono invece a carico del professionista se l'incarico è compensato a quantità o a percentuale o a discrezione.

Art. 13

Oltre all'onorario di cui all'art. 10, il cui importo è comprensivo delle spese di cui all'art. 11, null'altro spetta al professionista a qualsiasi titolo, per l'incarico di cui all'art. 1 della presente convenzione.

Tutte le altre spese necessarie per l'espletamento dell'incarico sono a carico dello stesso.

Art. 14

Le somme per onorario e spese dovute per le prestazioni di cui alla presente convenzione saranno così corrisposte al professionista:

- Dopo l'avvenuta consegna all'Amministrazione committente dello studio geologico esecutivo e la relativa approvazione del progetto, verrà corrisposto una quota pari al 90% dell'onorario di cui al precedente art. 10;
- Dopo l'ultimazione dei lavori verrà corrisposto il restante 10% dell'onorario di cui al precedente art. 10.

Art. 15

Qualora al professionista, incaricato di eseguire l'opera in tutto il suo sviluppo completo (dal progetto iniziale sino al compimento ed alla liquidazione), venga limitato, in corso d'opera l'incarico ad alcune prestazioni parziali, la valutazione dei compensi a percentuale è fatta sulla base delle aliquote indicate nella tab. IV della tariffa professionale dei geologi approvata con decreto ministeriale 18 novembre 1971 e successive modifiche ed aggiornamenti, aumentate del 25%.

Art. 16

Il professionista, nell'espletamento dell'incarico, si atterrà alle direttive impartite dall'Amministrazione committente e manterrà gli opportuni collegamenti con la stessa e con gli altri tecnici progettisti dell'opera.

Art. 17

Il progetto resterà di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, come ad introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che dal professionista possano essere sollevate eccezioni di sorta, sempreché non venga, in definitiva, modificato sostanzialmente il progetto nei criteri informativi essenziali.

Art. 18

La liquidazione dei compensi spettanti al professionista avverrà su presentazione di regolari fatture vistate dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 19

Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione, e che non si fossero potute definire in via amministrativa, saranno, nel termine di 30 giorni da quello in cui fu notificato il provvedimento amministrativo, deferite ad un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno scelto dall'Amministrazione, uno dal professionista ed il terzo dell'ordine regionale dei geologi della Sicilia.

Art. 20

Sono a carico del professionista tutte le spese del presente atto e le consequenziali nonché le imposte e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni. Restano a carico dell'Amministrazione le somme da corrispondersi all'ordine professionale per il rilascio del parere sulla parcella, l'I.V.A. professionale e quant'altro dovuto per legge.

Art. 21

Il professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche; in tal senso i pagamenti relativi al presente contratto devono essere effettuati esclusivamente tramite l'utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, pena la risoluzione di diritto del contratto stesso.

Egli si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Messina della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 22

Ai fini della presente convenzione le parti eleggono domicilio:

- a) il Responsabile dell'Area Tecnica presso il Municipio di Ali Terme;
- b) il dott. Antonino Savoca in Via Portella n° 43 - complesso residenziale Litania - 98023 Furci Siculo (ME).

Art. 23

Per quanto non esplicitamente detto nel presente disciplinare si fa riferimento alla tariffa per le prestazioni professionali dei geologi, approvata con decreto ministeriale 18 novembre 1971 e successive modifiche ed aggiornamenti.

Art. 24

La presente convenzione è senz'altro impegnativa per il professionista mentre diventerà tale per l'Amministrazione soltanto dopo la prescritta definitiva approvazione degli organi superiori.

Ali Terme, li

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Il Geologo